



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22

del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027 E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, COMPLETO DEI RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20:00 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

1 GADLER Mirko	- Sindaco
2 ECCHER Flavio	- Consigliere Comunale
3 OSS Giuliano	- Consigliere Comunale
4 PISONI Rosanna	- Consigliere Comunale
5 BASSI Cristina	- Consigliere Comunale
6 BEBER Elena	- Consigliere Comunale
7 CARLETTI Vinicio	- Consigliere Comunale
8 GADLER Marcello	- Consigliere Comunale
9 GALASTRI Renato	- Consigliere Comunale
10 LIMANA Lara	- Consigliere Comunale
11 MOTTER Mariagrazia	- Consigliere Comunale
12 PINCIGHER Paolo	- Consigliere Comunale

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il vicesegretario comunale dott. Oliviero Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mirko Gadler nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 03 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027 E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, COMPLETO DEI RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali.

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio.

Visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”*

visto il successivo articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone:

- comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”;

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Richiamato il D.M. del 25 luglio 2023 che ha modificato il principio contabile della programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al processo di approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 41 di data 30/07/2024 avente ad oggetto “Approvazione schema del documento unico di programmazione 2025-2027”;

Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 63 di data 14/11/2024 avente ad oggetto “Approvazione proposta nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 e schema di bilancio di previsione 2025-2027”;

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale relativo all'accordo per l'anno 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che in merito ai termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 uniforma il termine con quello stabilito dalla normativa nazionale.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere

pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono presentare un documento di programmazione semplificato, prendendo a riferimento la struttura del DUPS riportata nell'esempio n. 1 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011. I comuni con meno di 2.000 abitanti possono prendere a riferimento lo stesso modello, apportando le ulteriori semplificazioni previste dal medesimo principio, al punto 8.4.1.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2025-2027 e lo schema del Bilancio di Previsione 2025-2027, corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, e completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio di comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione con protocollo comunale in data 02 dicembre 2024.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: *"Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."*

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2025-2027 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2025-2027 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 29/04/2024 e che per il Comune di Vignola Falesina non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2025-2027.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 04 luglio 2024 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio e variazione al Dup 2024-2026 e verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..".

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1 che dispone: *"Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

a. alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
b. ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Rilevato che l'Amministrazione comunale, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, ha Proceduto alla determinazione delle aliquote d'imposta, delle tariffe dei servizi pubblici e/o eventuali detrazioni e agevolazioni con provvedimenti dei competenti organi collegiali (Giunta e Consiglio comunale).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Vista la relazione del Revisore dei Conti ed il relativo parere favorevole espresso in data 02/12/2024 (ns. prot. 3819 dd. 02/12/2024) ai fini dell'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai En Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoaschöft Hoa Valzegu' ont Bersntol, hanno attivato la gestione associata del servizio segreteria, tecnico, edilizia privata, stipulando apposita convenzione rep. N. 910 dd. 03/01/2023;

Preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

Visto che in data 20/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo e Vignola Falesina una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario di Fierozzo la rag.ra Elisa Rodler, che in virtù della citata convenzione svolge analogo anche presso il comune di Vignola Falesina.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il responsabile del servizio finanziario Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Considerato che il bilancio è redatto nel rispetto del principio della coerenza, sulla base del D.U.P., che ne costituisce il presupposto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 dicembre 2023, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 04.03.2024 con cui è stato approvato il P.I.A.O.;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto, resi separatamente in merito all'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento unico di programmazione 2025-2027 (Allegato A) dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2025-2027 Allegato B) redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con funzione autorizzatoria, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare inoltre i seguenti allegati
 - a. Piano degli indicatori - Allegato C);
 - b. Nota integrativa al bilancio 2025-2027 - Allegato D);
 - c. Prospetto usi civici 2025-2027 – Allegato E).parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
5. di prendere atto della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 3819 in data 02/12/2024, in relazione alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;

6. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2025-2027, di cui alla presente deliberazione, la Giunta comunale provvederà a definire il Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

*** **

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Mirko Gadler

Il Vicesegretario Comunale
dott. Oliviero Battisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).